

(N. 1782-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE BENEDETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 18 dicembre 1956*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza
sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del
21 dicembre 1956 (V. Stampato N. 2624)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 DICEMBRE 1956

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1957

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie
e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame era stato esaminato e approvato dall'11^a Commissione permanente nella seduta del 18 dicembre ultimo scorso. La discussione fu ampia ed esauriente; si trattava in pratica di approvare con la massima urgenza un provvedimento di proroga della durata in carica degli attuali Consigli degli Ordini dei sanitari.

L'urgenza era giustificata dal fatto che anche l'altro ramo del Parlamento doveva approvare il provvedimento prima delle ferie natalizie. Si approfittava della proroga in carica degli attuali Consigli degli Ordini dei sanitari per portare contemporaneamente alcune leggere modifiche al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 233, sulla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, introducendo come modifica di maggior rilievo l'abbandono della necessità di ottenere la maggioranza assoluta dei voti per essere eletto membro del Consiglio dell'Ordine, con conseguente successivo ballottaggio, ed adottando al suo posto il criterio della maggioranza relativa di voti.

La Commissione a grande maggioranza fu del parere che andasse anche modificato il sistema elettorale vigente, che prevede una possibilità di voto per corrispondenza, modalità che aveva dato luogo a notevoli abusi, provvedendo alla segretezza del voto per corrispondenza con particolari cautele, quali il voto diretto e segreto, fatto, per i Comuni della periferia, davanti ai Sindaci dei rispettivi paesi.

Il provvedimento approvato con queste modifiche fu trasmesso alla Camera dei deputati il 19 dicembre; la Camera dei deputati in data 21 dicembre 1956 ha apportato al provvedi-

mento in esame alcuni emendamenti, il principale dei quali — che è fondamentale — è stata la abolizione del voto per corrispondenza, ordinando così che il voto per le elezioni dei Consigli degli Ordini avvenga — come in tutti i sistemi democratici — con voto diretto e segreto. Questo naturalmente implica un emendamento successivo, di prolungamento, cioè, della durata della votazione, che da un giorno viene portata a due.

Il disegno di legge è così ritornato a noi che dobbiamo decidere sugli emendamenti, a norma di Regolamento, apportati dall'altro ramo del Parlamento.

La 11^a Commissione aveva iscritto all'ordine del giorno per la giornata del 23 gennaio il provvedimento di legge per la sua approvazione, quando una parte di colleghi del Senato ne ha chiesto la rimessione in Aula a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Nella situazione attuale è venuto così praticamente a cadere il carattere d'urgenza che aveva informato l'operato della 11^a Commissione nel dicembre scorso. È rimasto però preminente, ciò in modo assoluto, il motivo che aveva spinto la vostra Commissione a cautelare, con norme speciali, il voto per corrispondenza e che ha spinto l'altro ramo del Parlamento, addirittura, ad abolire tale modalità di voto e ciò per moralizzare le elezioni dei Consigli degli Ordini, ordinando che tali elezioni debbano avvenire solo con voto diretto e segreto.

Data l'alta finalità che questi emendamenti si propongono, il relatore confida, onorevoli senatori, che vogliate approvare il provvedimento così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

BENEDETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in Assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona o per corrispondenza, nel complesso, almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Possono votare per corrispondenza soltanto i sanitari residenti nei Comuni della provincia ad eccezione del Comune dove risiede l'Ordine professionale. Il voto per corrispondenza si dà personalmente davanti al sindaco, il quale riceve la busta chiusa contenente la scheda votata e ne cura l'immediato invio al Consiglio provinciale dell'Ordine a mezzo plico raccomandato che deve pervenire almeno due giorni prima del giorno delle elezioni.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in due giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Identico.

Identico.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 3.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni quadriennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria ».

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 30 giugno 1957.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1957.

Art. 7.

I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 ottobre 1957.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.